COMUNE DI LAVAGNA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'EX ART. 15 TER D.L. N. 34 DEL 30/04/20192019 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29/04/2020

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

- 1) Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alle disposizione dell'articolo 15 ter del D. L. n. 34 del 30 aprile 2019, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 in base al quale "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo o la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti".
- 2) Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa comunque denominata o di scia o che operino in assenza di titolo abilitativo.
- 3) Sono fatte salve, eventualmente in aggiunta alle procedure di cui al presente regolamento, le disposizioni e/o procedure previste in analoghi settori relative alle conseguenze amministrative per la mancanza di regolarità disciplinate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale quale ad esempio:
 - regolarità contributiva (DURC)
 - regolarità nel pagamento di oneri istruttori e diritti di segreteria
- 4) Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune
- 5) Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione volontaria e/o coattiva.
- 6) Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
- 7) Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
- 8) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano oggetto di irregolarità tributaria i seguenti tributi: Tassa sui Rifiuti (TARSU-TARES-TARI), ICI, IMU, TASI, TOSAP temporanea e permanente, Imposta di pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni temporanee e permanenti, Imposta di Soggiorno oltre ai tributi di futura istituzione tenendo conto altresì di tutte le modifiche ai tributi sopra indicati disposte per legge e per regolamento comunale.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni riguardati la regolarità del pagamento dei tributi ricompresi nel precedente articolo 1, anche a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento di solleciti regolarmente notificati, di avvisi di accertamento e avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi, di ingiunzioni fiscali o di procedure di riscossione coattiva. Non sono oggetto di verifica di regolarità tributaria i debiti sottoposti a sospensione giudiziale e i debiti tributari oggetto di contenzioso in essere.
- 2. Oggetto di verifica di regolarità tributaria riguarderà le eventuali pendenze tributarie inerenti lo svolgimento dell'attività con esclusione delle pendenze concernenti immobili o situazioni estranee allo svolgimento dell'attività. Allo stesso modo i debiti personali relativi al legale rappresentante o socio non incideranno sulla verifica relativa al soggetto giuridico da esso rappresentato.
- 3. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia già ottemperato ai propri obblighi.
- 4. Costituiscono oggetto di irregolarità tributaria sia i debiti tributari già preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sia quelli che matureranno dopo l'intervento regolamentare.
- 5. Non costituiscono oggetto di controllo della irregolarità tributaria le autorizzazioni e concessioni rilasciate per motivi di pubblica sicurezza e a carattere sanitario.
- 6. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione ovvero dalla fusione anche per incorporazione, o il soggetto cessionario del ramo di azienda subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente relativi al pagamento dei tributi dovuti e delle relative sanzioni ed interessi.
- 7. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione e/o cessione. L'ufficio competente quindi adotta i provvedimenti di revoca o sospensione della licenza o autorizzazione nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

Art. 3

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

- 1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
- 2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
- 3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

- 4. I soggetti morosi che provvederanno entro i suddetti termini a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio tributi copia delle ricevute attestanti il versamento, finalizzate al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.
- 5. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria, compresi gli eventuali importi derivanti da precedenti rateizzazioni decadute, anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento della prima rata entro i termini stabiliti dal piano di rientro e previa presentazione all'ufficio tributi di copia della ricevuta attesta il versamento, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.
- 6. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione o di mancato versamento del piano di rateizzazione ai sensi del vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria con conseguente riavvio dei termini per l'emissione del provvedimento di sospensione o revoca della licenza.

Art. 4

Modalità di verifica in caso di nuove istanze

- 1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
- 2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
- 3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
- 4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante presentazione all'ufficio Tributi delle copie delle ricevute di versamento, finalizzate al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente.

Art. 5

Effetti dalla irregolarità tributaria locale nei procedimenti autorizzatori

- 1. L'istanza presentata da soggetto che si trovi, alla data di presentazione della stessa, nelle condizioni di irregolarità tributaria locale (individuale o societaria) sono inammissibili e non produttive di effetti, salvi gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo, diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
- 2. L'ufficio competente a ricevere l'istanza, accertata l'irregolarità tributaria locale, fermo l'effetto retroattivo ed automatico, comunica l'inammissibilità entro 30 giorni dall'accertamento assegnando un termine di 10 giorni per scritti, memorie e regolarizzazione tributaria.
- 3. A seguito della presentazione di scritti, memorie o di presentazione all'ufficio tributi di copia

delle ricevute di versamento, finalizzati al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione anche con istanza di rateizzazione, l'ufficio competente può disporre l'ammissibilità dell'istanza senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'interessato. In caso contrario può disporre l'archiviazione definitiva.

Art. 6

Effetti dalla irregolarità tributaria locale nelle SCIA

- 1. La segnalazione certificata di inizio attività presentata da soggetto che si trovi, alla data di presentazione della stessa, nelle condizioni di irregolarità tributaria locale sono inammissibili e non produttive di effetti, salvi gli obblighi relativi al pagamento di diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
- 2. L'ufficio competente a ricevere la segnalazione, accertata l'irregolarità tributaria locale, con le modalità disciplinate dall'art. 4 del presente regolamento, notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente tale termine viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
- 3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni l'ufficio competente emeterrà il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività che verrà notificato all'interessato con le procedure di rito.

Art. 7

Modalità di verifica ed effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività in esercizio

- 1. Periodicamente, l'ufficio tributi provvede a inviare all'ufficio competente l'elenco dei soggetti che presentano irregolarità tributaria.
- 3. L'ufficio competente procede alla notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
- 4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata con divieto di prosecuzione dell'attività che verrà notificato all'interessato con le procedure di rito.

Art. 8

Norma di rinvio

- 1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.